
SPUNTI DI CONSULTAZIONE RELATIVI ALLA “PROMOZIONE DELLA CONTRATTUALIZZAZIONE DI LUNGO TERMINE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI DA PARTE DELLE IMPRESE ATTRAVERSO IL RICORSO ALLA SEZIONE DEGLI ANNUNCI QUALIFICATI DELLA BACHECA PPA E ALL’ESERCIZIO DEL RUOLO DI GARANTE DI ULTIMA ISTANZA DA PARTE DEL GSE”

Indice

Istruzioni per la compilazione	1
1. Dati e informazioni preliminari	1
2. Spunti di consultazione	3

Istruzioni per la compilazione

Il *template* di adesione alla consultazione si compone di due parti: la prima, utile per raccogliere informazioni di carattere generale circa il soggetto che aderisce alla consultazione pubblica; la seconda che contiene gli spunti per la consultazione e lo spazio per fornire riscontro. In questa seconda parte è possibile, per ciascun quesito, indicare proposte e/o osservazioni, oppure le motivazioni che hanno fatto ritenere di non inserire riscontro in merito al quesito indicato.

Si ricorda che il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 30 giugno 2026.

Dati e informazioni preliminari

- a) Denominazione del soggetto che aderisce alla consultazione pubblica. In caso di persona fisica, indicare nome e cognome.

Confindustria

In via preliminare, si osserva che la configurazione proposta per l’evoluzione degli strumenti a supporto della diffusione dei PPA valorizza un’impostazione flessibile nella strutturazione dei contratti e appare coerente con le attuali dinamiche di mercato, anche considerando che i PPA sono generalmente negoziati e sottoscritti al di fuori della Bacheca.

Tale impostazione dovrebbe tuttavia essere declinata in modo da favorire l’effettiva partecipazione non solo dei produttori, ma anche dei consumatori industriali, incluse le PMI, che potrebbero incontrare maggiori difficoltà nell’accesso a contratti di lungo termine per ragioni dimensionali, informative, finanziarie o di complessità operativa.

Si ritiene pertanto necessario chiarire il coordinamento tra la nuova sezione “annunci qualificati” della Bacheca PPA e il Mercato organizzato dei PPA - MPPA, sviluppato nell’ambito delle precedenti iniziative volte a favorire la negoziazione di contratti di lungo termine per l’energia rinnovabile. In particolare, andrebbe precisato se i due strumenti siano destinati a operare in parallelo, in modo complementare, oppure se il nuovo meccanismo sia destinato ad assorbire, in tutto o in parte, le funzioni del MPPA.

Andrebbe inoltre chiarito se sarà istituito un comparto di registrazione dedicato agli annunci qualificati o se continuerà a essere utilizzato il comparto già attivo per la registrazione dei PPA.

Si valuta positivamente l’introduzione della garanzia di ultima istanza del GSE, in quanto può contribuire a mitigare il rischio di default della controparte e a rendere i PPA più accessibili anche per le imprese consumatrici, in particolare per le PMI. Tale garanzia, tuttavia, non appare sufficiente da sola a rimuovere tutti gli elementi che limitano l’attrattività dei PPA, tra cui il rischio prezzo, il basis risk tra prezzo zonale e PUN, la volatilità dei mercati e la complessità operativa dei contratti di lungo periodo.

In tale prospettiva, si ritiene opportuno affiancare alla garanzia GSE ulteriori strumenti di mitigazione del rischio, anche attraverso un aggiornamento degli strumenti di copertura del CCT/CCC, tenendo conto dello sviluppo delle fonti rinnovabili non programmabili, degli scenari con e senza MACSE e dell’evoluzione delle reti.

Sarebbe inoltre utile prevedere strumenti di copertura maggiormente coerenti con le caratteristiche dei PPA, che tengano conto sia dei profili produttivi delle fonti rinnovabili, in particolare del fotovoltaico, sia dei profili di prelievo e delle esigenze di gestione del rischio delle imprese industriali. Tali strumenti dovrebbero riflettere profili produttivi e di consumo più articolati rispetto ai tradizionali prodotti peak/off-peak, con durate possibilmente allineate alla durata del PPA.

Si ritiene altresì essenziale che il Regolamento chiarisca espressamente la possibilità per le controparti di prevedere, all’interno del PPA, garanzie ulteriori e complementari rispetto al meccanismo di garanzia di ultima istanza del GSE. Tali garanzie dovrebbero essere coordinate con il meccanismo pubblico, evitando disallineamenti temporali nell’attivazione e chiarendo se, all’atto del subentro, il GSE copra anche la morosità maturata nel periodo antecedente l’accertamento dell’inadempimento.

Pur trattandosi di un profilo non direttamente oggetto della consultazione, si segnala infine l’esigenza di assicurare coerenza tra la disciplina della Bacheca PPA e il quadro normativo relativo alle imprese energivore e alle condizionalità green. In particolare, occorrerebbe evitare che l’accesso ai benefici connessi alla stipula di PPA sia limitato ai soli contratti conclusi direttamente con produttori titolari di impianti FER, qualora siano comunque garantite la tracciabilità e la riconducibilità dell’energia rinnovabile agli impianti sottostanti.

Una limitazione eccessivamente rigida ai soli PPA diretti rischierebbe infatti di ostacolare la partecipazione delle imprese meno strutturate, che potrebbero beneficiare del supporto

operativo, finanziario e gestionale di società di vendita, aggregatori o altri intermediari qualificati nella strutturazione e gestione di contratti complessi.

Si ritiene pertanto opportuno che il quadro normativo-regolatorio consenta alle imprese di accedere ai benefici connessi alle condizionalità green anche nel caso in cui il PPA sia sottoscritto tramite società di vendita, aggregatore o altro soggetto qualificato, purché sia garantita la riconducibilità dell'energia rinnovabile contrattualizzata agli impianti FER sottostanti e siano rispettati i requisiti previsti dal GSE.

Spunti di consultazione

D1.1 – Si concorda con le definizioni di Venditore PPA e Acquirente PPA riportate? Si ritiene utile ricomprendere altri soggetti che potrebbero potenzialmente essere controparti del PPA?

Risposta.

Si condividono in linea generale le definizioni di Venditore PPA e Acquirente PPA proposte dal GSE. Si ritiene tuttavia necessario chiarire espressamente il perimetro dei soggetti qualificabili come controparti del PPA, con particolare riferimento alla possibile sovrapposizione tra il ruolo di acquirente o venditore del PPA e le qualifiche di BRP in prelievo e/o in immissione.

Si chiede di confermare se anche il BRP possa essere qualificato come acquirente o venditore del PPA e se possa svolgere anche il ruolo di aggregatore, chiarendo le condizioni regolatorie e contrattuali in presenza delle quali tale sovrapposizione sia ammessa.

L'individuazione del BRP in prelievo dovrebbe rimanere nella disponibilità dell'Acquirente PPA o, ove applicabile, dell'aggregatore della domanda, trattandosi di un soggetto che opera nell'interesse del cliente finale ed è funzionale alla gestione dei prelievi e dell'eventuale integrazione dei volumi PPA nel contratto di fornitura. Qualora l'Acquirente PPA non abbia individuato il proprio BRP in prelievo, non dovrebbe derivarne un obbligo in capo al Venditore PPA, o al relativo BRP in immissione, di assumere direttamente tale ruolo o di individuare un BRP in prelievo per conto dell'Acquirente.

Si ritiene pertanto opportuno chiarire che il BRP in immissione e il BRP in prelievo possono essere soggetti distinti, non necessariamente appartenenti al medesimo gruppo societario o legati da rapporti contrattuali tali da imporre un unico schema di consegna fisica dell'energia fino ai POD dell'Acquirente. Si chiede inoltre di confermare la possibilità di modificare il BRP durante la durata contrattuale.

Nei PPA fisici con consegna in PCE, il soggetto che assume la qualifica di venditore può essere una SPV titolare dell'impianto che non svolge necessariamente attività di vendita al cliente finale, intesa come consegna fisica dell'energia al POD. Nei casi in cui la negoziazione preveda la consegna dell'energia alla PCE dell'UdD/BRP della controparte commerciale del cliente, e non la consegna fisica al POD, non dovrebbe essere richiesta l'iscrizione all'Elenco Venditori del MASE.

Con riferimento agli impianti incentivati, l'esclusione prevista appare riconducibile al quadro normativo vigente. Si evidenzia tuttavia che tale previsione rischia di ridurre significativamente

il numero di impianti eleggibili, limitando la diffusione dei PPA. Si invita pertanto il GSE a rappresentare tale criticità nelle sedi competenti e a valutare, in occasione di eventuali aggiornamenti normativi, la possibilità di circoscrivere l'esclusione alla sola quota di energia oggetto di incentivazione, anziché all'intero impianto.

Si chiede inoltre di confermare che venditore e acquirente PPA possano accedere al processo di qualificazione e al meccanismo di garanzia anche successivamente alla stipula del contratto, purché siano soddisfatti tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal GSE.

Con riferimento alla figura dell'aggregatore, si ritiene opportuno chiarire se l'elencazione dei soggetti ammessi abbia carattere esemplificativo o tassativo. Si propone di confermare che il ruolo di aggregatore possa essere svolto non solo da consumatori finali e Acquirente Unico, ma anche da società dotate di adeguata solidità finanziaria e comprovata esperienza nel settore elettrico, inclusi venditori di energia elettrica, BRP, ESCO e altri soggetti operanti nella gestione e aggregazione della domanda.

Si suggerisce inoltre di distinguere tra aggregatori che assumono direttamente il ruolo di controparte del PPA, con responsabilità nei confronti dei venditori, e aggregatori che svolgono esclusivamente attività di aggregazione della domanda come intermediari. L'accesso al ruolo di aggregatore dovrebbe essere subordinato al possesso di requisiti oggettivi di competenza, organizzazione e solidità economico-finanziaria.

Quanto all'Acquirente Unico, si chiede di chiarire se esso opererà esclusivamente come soggetto facilitatore oppure se potrà assumere direttamente il ruolo di controparte contrattuale. L'eventuale ruolo dovrebbe essere disegnato in modo da evitare distorsioni concorrenziali o effetti sostitutivi rispetto agli operatori di mercato già attivi nella fornitura, nell'intermediazione e nella strutturazione di soluzioni PPA.

Si chiede infine di chiarire il perimetro dei clienti finali ammessi alla nuova sezione della Bacheca. Poiché la norma fa riferimento alle "imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese", si ritiene necessario confermare che l'accesso sia consentito anche ai grandi consumatori.

Lato offerta, si segnala l'opportunità di chiarire l'ammissibilità di impianti FER abbinati a sistemi di accumulo, anche attraverso configurazioni virtuali, e di portafogli multi-tecnologia. Andrebbe inoltre confermata la possibilità di associare più impianti a un unico contratto PPA e di sostituire o modificare l'impianto o gli impianti associati al contratto nel corso della durata contrattuale, ferma restando la necessità di mantenere caratteristiche equivalenti e adeguate garanzie per la controparte.

D2.1 Si ritiene che siano possibili ulteriori modelli di funzionamento dei contratti PPA con consegna fisica dell'energia elettrica nel quadro regolatorio vigente, ossia nelle more dello sviluppo della disciplina dei "multi-vendor"? Anche al fine di consentire una semplificazione della regolazione finanziaria delle partite economiche sottese a tali accordi, si ritiene opportuno prevedere la negoziazione di PPA nelle forme di contratti alle differenze a due vie che non contemplino necessariamente la consegna fisica dell'energia?

Risposta.

Si ritiene necessario preservare la massima flessibilità nella definizione dei modelli contrattuali ammissibili, consentendo sia modelli con consegna fisica in PCE sia modelli nei quali la produzione dell'impianto oggetto del PPA sia immessa in rete e valorizzata sui mercati elettrici, mentre le partite economiche tra Venditore PPA e Acquirente PPA siano regolate separatamente secondo il prezzo contrattuale.

Nel quadro regolatorio vigente, e nelle more dello sviluppo della disciplina dei "multi-vendor", si ritiene opportuno consentire modelli di PPA con consegna fisica che prevedano il coinvolgimento di soggetti terzi quali BRP, trader, aggregatori o mandatari, ove ciò consenta una più efficiente gestione dei flussi fisici, degli sbilanciamenti e delle partite economiche sottese al contratto.

Si ritiene altresì opportuno prevedere la possibilità di negoziare PPA anche nella forma di contratti finanziari alle differenze a due vie, non necessariamente caratterizzati dalla consegna fisica dell'energia. Tale impostazione consentirebbe di ampliare la platea degli operatori interessati, aumentare la flessibilità contrattuale e semplificare la gestione delle partite economiche.

Al tempo stesso, i PPA finanziari o strutturati come CfD possono comportare, soprattutto per le PMI, una maggiore complessità nella gestione dell'esposizione finanziaria, degli effetti contabili e del rischio di mercato. Si ritiene pertanto opportuno che l'ammissibilità di tali modelli sia accompagnata da adeguati strumenti informativi e di supporto da parte del GSE, affinché le imprese siano pienamente consapevoli dei benefici e dei rischi assunti.

Per le imprese più strutturate, si suggerisce inoltre di ammettere strutture contrattuali più articolate, inclusi meccanismi di prezzo con floor, cap, formule indicizzate o di sconto rispetto a benchmark di mercato, nonché modelli ibridi fisico-finanziari che riflettono prassi già diffuse e possono migliorare la bancabilità dei contratti.

D2.2 Si ritiene che le opzioni descritte possano essere applicabili indistintamente al tipo di modello PPA? Si ritiene necessario mantenere uno stretto legame contrattuale tra le GO afferenti agli impianti di produzione da fonte rinnovabile qualificate IGO-PPA ricompresi nel contratto PPA e l'energia elettrica oggetto di consegna fisica nell'ambito del medesimo contratto?

Risposta.

Si ritiene condivisibile valorizzare il legame tra Garanzie di Origine e impianto rinnovabile oggetto del PPA, in quanto tale collegamento rafforza la tracciabilità ambientale del contratto e può assumere rilievo anche ai fini delle strategie di sostenibilità delle imprese.

Tale legame dovrebbe tuttavia essere declinato in modo da non precludere modelli contrattuali finanziari, aggregati o caratterizzati da maggiore flessibilità operativa. Il trasferimento contrattuale stretto delle GO presuppone infatti la consegna fisica e non è sempre compatibile con PPA regolati come contratti alle differenze. In tali casi, il regime delle GO dovrebbe essere salvaguardato come elemento certificatorio indipendente.

Si propone pertanto di mantenere un principio di coerenza e tracciabilità tra GO, impianto contrattualizzato e volumi oggetto del PPA, evitando rigidità incompatibili con i diversi modelli contrattuali. La funzionalità GO PPA dovrebbe restare disponibile come opzione, e non come requisito contrattuale né come condizione di accesso alla garanzia di ultima istanza.

L'acquirente dovrebbe poter acquisire le GO corrispondenti a un prezzo separatamente negoziato, senza che ciò costituisca elemento vincolante del PPA. In particolare, si propone di consentire l'approvvigionamento delle GO non solo dagli impianti oggetto del contratto o del portafoglio PPA; ma anche dal mercato, purché siano garantite adeguata tracciabilità, coerenza con le finalità ambientali del contratto e corrispondenza documentale tra volumi prodotti, volumi contrattualizzati e GO trasferite o annullate a favore dell'Acquirente/Utilizzatore finale.

Non si ritiene invece necessario che le GO seguano l'energia elettrica in ogni passaggio commerciale o di dispacciamento, né che siano trasferite lungo l'intera catena dei soggetti eventualmente coinvolti nella valorizzazione dell'energia, quali BRP in immissione, BRP in prelievo o impresa di vendita.

D3.1 La standardizzazione della durata contrattuale, pur offrendo vantaggi in termini di simmetria informativa, può costituire un elemento di rigidità che limita l'autonomia contrattuale. Si ritiene necessario mantenere una maggiore flessibilità permettendo ai soggetti interessati di indicare un range di durata pluriennale per il quale si intende negoziare i PPA (ad esempio contratti di durata compresa tra 3 e 6 anni)?

Risposta.

Si ritiene opportuno consentire alle parti di indicare un range di durata pluriennale, purché con durata minima di tre anni, evitando durate eccessivamente standardizzate. La flessibilità sulla durata è un elemento essenziale per adattare il PPA alle esigenze di consumo, alle strategie di approvvigionamento e ai profili di rischio delle imprese industriali.

La standardizzazione dovrebbe essere utilizzata come strumento di comparabilità delle offerte, senza limitare l'autonomia negoziale delle parti.

Quanto all'utilizzo delle risorse disponibili per la garanzia, si evidenzia quanto segue. I contratti di durata più contenuta, compresi tra 3 e 5 anni, sono quelli al momento più adottati perché più accessibili per una platea ampia di imprese per il grado di rischio più contenuto rispetto ad un contratto di più lunga durata. I PPA di durata più lunga, in particolare superiori a 10 anni,

sono tipicamente collegati alla bancabilità di nuova capacità rinnovabile ma presentano un grado di complessità maggiore.

Si suggerisce pertanto di permettere alle parti di indicare un range di durata pluriennale al fine di far entrare nel mercato volumi maggiori, considerando sia impianti esistenti che nuove realizzazioni, a prezzi competitivi per i consumatori, il più possibile correlati ai costi di capitale e/o operativi degli impianti.

D4.1 Si ritiene che i profili standard proposti (pay as produced, baseload, profilo fotovoltaico, peak load lunedì-domenica, profilo personalizzato) siano ritenuti adeguati a coprire i principali fabbisogni delle controparti o è opportuno prevedere ulteriori profili standard?

Risposta.

Si ritiene che i profili standard proposti — pay as produced, baseload, profilo fotovoltaico, peak load lunedì-domenica e profilo personalizzato — siano in linea generale adeguati a coprire i principali fabbisogni delle controparti.

Il profilo personalizzato appare particolarmente rilevante per riflettere le esigenze dei consumatori industriali e per valorizzare configurazioni che includano sistemi di accumulo. Si suggerisce tuttavia di affiancare ai profili già previsti anche un prodotto off-peak load, in modo da ampliare la capacità della Bacheca di intercettare diversi fabbisogni di consumo e differenti profili di approvvigionamento.

Si chiede inoltre di dettagliare le caratteristiche del “Profilo FV”, specificando se siano previste diverse versioni differenziate per zona, tecnologia o configurazione dell’impianto, ad esempio impianti fissi o con tracker, nonché modalità e tempistiche con cui il GSE metterà a disposizione tali profili.

L’introduzione di profili personalizzati dovrebbe essere valutata positivamente, purché accompagnata da criteri minimi di trasparenza. Profili eccessivamente complessi o variabili potrebbero infatti rendere più onerosa la gestione da parte del BRP in prelievo, soprattutto nei casi in cui la quota di energia oggetto di PPA sia contrattualizzata con soggetti diversi dal fornitore del cliente finale.

D4.2 Si chiede di indicare se, per i profili personalizzati, sia opportuno introdurre limiti o schemi di riferimento (fasce orarie, stagionalità, granularità temporale) al fine di preservare un adeguato livello di standardizzazione e confrontabilità tra contratti.

Risposta.

Si ritiene opportuno evitare limiti eccessivamente rigidi ai profili personalizzati, poiché ridurrebbero la flessibilità dello strumento. Eventuali schemi di riferimento possono essere utili per garantire trasparenza, intelligibilità e confrontabilità delle offerte, ma non dovrebbero impedire alle parti di costruire profili coerenti con i fabbisogni effettivi del consumatore o con la presenza di sistemi di accumulo.

Si propone pertanto di prevedere criteri minimi di rappresentazione e trasparenza del profilo, ad esempio con riferimento a fasce orarie, stagionalità, granularità temporale, metodologia di costruzione del profilo e modalità di aggiornamento, lasciando alle parti un adeguato margine di personalizzazione.

La finalità della Bacheca PPA dovrebbe essere quella di favorire l'incontro tra domanda e offerta, mantenendo un equilibrio tra flessibilità e leggibilità delle proposte.

D5.1 Si concorda con quanto descritto o si ritiene di dover introdurre ulteriori elementi di flessibilità, introducendo, ad esempio, la possibilità di negoziare i contratti a prezzi fissi per blocchi o a prezzi indicizzati?

Risposta.

Si ritiene opportuno introdurre ulteriori elementi di flessibilità nella definizione del prezzo, includendo non solo prezzi fissi, ma anche formule indicizzate, prezzi per blocchi, meccanismi misti e strumenti di gestione del rischio quali floor e cap.

Un prezzo fisso unico, previsto in via esclusiva per l'intera durata contrattuale, costituirebbe un elemento di rigidità non pienamente coerente con gli obiettivi di bancabilità degli investimenti e copertura dei costi degli impianti. Su orizzonti pluriennali, tali obiettivi possono essere meglio perseguiti attraverso strutture di prezzo più articolate.

La flessibilità nella struttura di prezzo è essenziale per rendere i PPA compatibili con le diverse strategie di gestione del rischio delle imprese e con le esigenze dei produttori. Al tempo stesso, l'annuncio qualificato dovrebbe indicare chiaramente la struttura di prezzo proposta, così da evitare ambiguità in fase di matching e consentire una corretta valutazione delle offerte da parte delle controparti.

La possibilità di adottare strutture di prezzo flessibili non dovrebbe tuttavia pregiudicare la trasparenza dell'annuncio qualificato, che dovrebbe rappresentare in modo chiaro i criteri di determinazione del prezzo, così da consentire alle controparti una corretta valutazione delle offerte e preservare l'efficacia del meccanismo di garanzia previsto dal GSE.

Si chiede infine di confermare la possibilità di sostituire o modificare l'impianto o gli impianti associati al contratto PPA nel corso della durata contrattuale, mantenendo caratteristiche equivalenti e adeguate garanzie per la controparte.

D 6.1 Si ritiene che i requisiti soggettivi previsti per la qualifica (stato di impresa attiva, certificazione antimafia, rating creditizio, assenza della qualifica di impresa in difficoltà) risultino proporzionati?

Risposta.

Si ritiene condivisibile l'impostazione generale dei requisiti soggettivi previsti per la qualifica, purché gli stessi siano applicati secondo criteri proporzionati, trasparenti e non discriminatori.

Si ritiene tuttavia opportuno chiarire il coordinamento tra tali requisiti e le diverse funzioni che un operatore può svolgere nel mercato elettrico, incluse le qualifiche di BRP, aggregatore o mandatario, evitando che i requisiti di accesso limitino indebitamente la partecipazione di soggetti in grado di contribuire allo sviluppo del mercato dei PPA.

La presenza di controparti sottoposte a pre-screening in fase di qualificazione da parte del GSE rappresenta un elemento positivo, in quanto rafforza la fiducia tra le parti. Occorre tuttavia considerare che la controparte di un PPA può essere una SPV titolare dell'impianto, che potrebbe non possedere direttamente una storia economico-finanziaria autonoma. Si propone quindi di consentire la valutazione dei requisiti anche attraverso la holding o la capogruppo, secondo un'impostazione analoga a quella già adottata in altri meccanismi.

Con riferimento alla documentazione economico-finanziaria, si ritiene opportuno prevedere la presentazione dei bilanci certificati relativi agli ultimi tre anni per i soggetti che ne dispongano. Per SPV, newco o società prive di una storia autonoma, dovrebbe essere ammessa documentazione alternativa, incluse garanzie, lettere di supporto, bilanci della capogruppo o altri strumenti idonei a rappresentare correttamente la solidità economico-finanziaria del gruppo di appartenenza.

Una soglia minima di rating o scoring, ove applicata in modo uniforme e rigido, rischia di escludere soggetti strutturalmente solidi ma privi di una storia creditizia autonoma. Per tali soggetti è preferibile prevedere meccanismi alternativi di valutazione e mitigazione del rischio.

Con riferimento agli aggregatori, si ritiene che il mandato conferito dalle imprese aggregate debba essere definito secondo requisiti minimi uniformi. Si propone che il GSE predisponga uno schema standard di mandato, da sottoporre preventivamente a consultazione, fermo restando che l'adozione dello schema possa rimanere facoltativa. Tale schema dovrebbe chiarire responsabilità, poteri, obblighi informativi, meccanismi di subentro e gestione dell'eventuale inadempimento.

Andrebbero infine esplicitate le condizioni di recesso dal Contratto di Adesione sottoscritto a seguito dell'ottenimento della qualifica.

D6.2 Si concorda con le differenziazioni attuate in termini di requisiti oggettivi in riferimento alle diverse tipologie di soggetti qualificabili?

Risposta.

Si concorda con l'esigenza di differenziare i requisiti oggettivi in funzione della tipologia di soggetto qualificabile e, in particolare, con la distinzione tra impianti in esercizio e impianti non ancora in esercizio.

Si ritiene tuttavia necessario che tali differenziazioni siano puntualmente motivate e chiaramente rappresentate, in modo da assicurare certezza applicativa e parità di trattamento tra operatori che svolgono funzioni analoghe.

Si suggerisce di mantenere un approccio proporzionato e trasparente nella definizione e verifica dei requisiti, al fine di evitare formulazioni eccessivamente restrittive, agevolare la confrontabilità delle offerte, garantire ampia partecipazione alla Bacheca PPA e ridurre gli oneri amministrativi senza compromettere la gestione del rischio.

Per gli impianti non ancora in esercizio, si suggerisce di non richiedere la qualifica IGO in una fase in cui essa non sia ancora tecnicamente conseguibile, fermo restando l'obbligo di ottenerla prima dell'effettiva entrata in operatività del contratto o comunque entro i termini definiti dal GSE.

Si chiede inoltre di chiarire l'ammissibilità:

- della qualifica per la sola quota di produzione non incentivata, nei casi di impianti con quota incentivata e quota non incentivata;
- degli impianti il cui periodo di incentivazione sia giunto a termine, che dovrebbero essere considerati energia non incentivata contrattualizzabile;
- degli impianti realizzati o gestiti nell'ambito dell'Energy Release, tenuto conto della natura peculiare del meccanismo, che non appare equiparabile a un ordinario regime incentivante.

D6.3 Per gli impianti non in esercizio si ritiene opportuno definire un periodo di tempo massimo ai fini dell'entrata in esercizio degli stessi?

Risposta.

Si condivide la previsione di un termine massimo per l'entrata in esercizio degli impianti non ancora operativi, al fine di garantire certezza e affidabilità degli annunci qualificati.

Al tempo stesso, si ritiene opportuno prevedere meccanismi di flessibilità, inclusa la possibilità di sostituire l'impianto oggetto del PPA, qualora ricorrano condizioni oggettive che

impediscano o ritardino l'entrata in esercizio, purché siano mantenute caratteristiche equivalenti in termini di fonte, capacità, profilo produttivo e garanzie per la controparte.

Tale flessibilità è necessaria alla luce delle criticità che caratterizzano la fase post-autorizzativa, spesso connotata da atti eterogenei e da tempistiche non sempre prevedibili, anche per ragioni non imputabili agli operatori.

In tale prospettiva, si propone che la Bacheca PPA dia priorità agli impianti già in esercizio, in quanto caratterizzati da un profilo di rischio più contenuto e sempre nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche e aprire il più possibile il mercato dei PPA a prezzi competitivi. Per gli impianti non ancora operativi, dovrebbero essere previsti requisiti più stringenti, corrispettivi coerenti con il maggiore rischio, termini massimi di entrata in esercizio e, se necessario, canali dedicati nell'ottica di fornire ai consumatori energia elettrica rinnovabile a prezzi correlati ai costi di investimento con equa remunerazione del capitale investito.

Si chiede inoltre di chiarire che il termine massimo possa essere definito dalle parti nel contratto PPA, entro criteri generali di ragionevolezza e trasparenza individuati dal GSE.

D7.1 Ci sono preferenze rispetto i tre approcci alternativi presentati dal GSE?

Risposta.

Si propone che, all'atto della qualifica, i soggetti possano accedere a modelli alternativi di valutazione dello scoring creditizio, purché equivalenti sotto il profilo della capacità di misurare il rischio.

Si condivide l'adozione di un modello di scoring sviluppato dal GSE, a condizione che i criteri di valutazione siano trasparenti, conoscibili ex ante e idonei a considerare, ove pertinente, la solidità del gruppo societario di appartenenza, includendo quindi SPV, holding o capogruppo.

Si ritiene altresì importante mantenere, in ottica di semplificazione, gli approcci basati su rating già disponibili, chiarendo se i modelli proposti siano effettivamente alternativi tra loro e se il mancato soddisfacimento dei requisiti previsti da un modello consenta l'accesso mediante uno degli altri modelli di valutazione.

Si ritiene preferibile un approccio che non si limiti al rating esterno e preveda una via di valutazione alternativa per i soggetti privi di rating o scoring formale, così da massimizzare la copertura del mercato senza ridurre gli standard di valutazione del rischio.

Si chiede inoltre al GSE di confermare la possibilità per le controparti del PPA di prevedere garanzie complementari rispetto a quella di ultima istanza, finalizzate a coprire il rischio di morosità dell'Acquirente PPA e l'eventuale differenziale non coperto dal meccanismo GSE. Tali garanzie dovrebbero essere opportunamente coordinate con il servizio di ultima istanza, anche con riferimento ai tempi di attivazione.

D7.2 Si chiede se l'individuazione di una soglia minima di rating/scoring creditizio per l'accesso al meccanismo sia ritenuta coerente con l'obiettivo di mitigazione del rischio di controparte e del GSE stesso.

Risposta.

L'individuazione di una soglia minima di rating o scoring creditizio può essere coerente con l'obiettivo di mitigazione del rischio di controparte e del GSE, purché tale soglia sia definita secondo criteri chiari, trasparenti, proporzionati e conoscibili ex ante.

Si ritiene necessario evitare che rating o scoring operino come criteri meramente automatici di esclusione, soprattutto in presenza di operazioni strutturate, aggregazioni di domanda o contratti assistiti da adeguate garanzie contrattuali. La soglia minima dovrebbe essere accompagnata da strumenti complementari di mitigazione del rischio e, ove opportuno, differenziata in funzione della dimensione del contratto, della durata, della tipologia di controparte e delle garanzie disponibili.

Si ritiene inoltre opportuno prevedere meccanismi volti a scoraggiare il recesso anticipato ingiustificato dal PPA, anche attraverso obblighi restitutori o garanzie parziali riferite alle somme eventualmente sostenute dal GSE in caso di subentro.

È fondamentale che il GSE assicuri la copertura per tutta la durata residua del contratto, una volta accettata la registrazione del PPA sulla piattaforma, con meccanismi di monitoraggio delle risorse disponibili che tengano conto dei contratti registrati, delle risorse residue e della probabilità di default.

Per quanto riguarda i PPA di durata più lunga, vista la difficoltà della loro realizzazione, andrebbero considerati anche elementi integrativi di valutazione, quali qualità del management, appartenenza a un gruppo societario, rischio settoriale, stabilità del modello di business e grado di concentrazione della clientela o dei fornitori.

D7.3 Si concorda con l'utilizzo di modelli quantitativi standard di valutazione del rischio di insolvenza sia ritenuto appropriato con particolare riferimento alla loro capacità di cogliere il profilo di rischio nel contesto dei PPA di lungo termine?

Risposta.

L'utilizzo di modelli quantitativi standard di valutazione del rischio di insolvenza può rappresentare uno strumento utile per garantire omogeneità, trasparenza e comparabilità delle valutazioni.

Tali modelli dovrebbero tuttavia essere applicati tenendo conto delle specificità dei PPA di lungo termine, che presentano profili di rischio diversi rispetto a operazioni finanziarie o commerciali di breve periodo.

Si ritiene pertanto opportuno che i modelli quantitativi siano integrati da ulteriori elementi, quali durata del PPA, struttura del prezzo, presenza di garanzie, natura dell'aggregazione, profilo della controparte e strumenti contrattuali di mitigazione del rischio.

In ogni caso, la metodologia adottata dovrebbe essere prevedibile, replicabile e conoscibile ex ante dagli operatori. Per le PMI, in particolare, si suggerisce di prevedere adeguato supporto informativo nel caso di PPA finanziari o strutture assimilabili a CfD, che possono comportare complessità ulteriori rispetto alla sola valutazione del merito creditizio.

D7.4 Ai fini della valutazione del merito creditizio degli aggregatori, si ritiene adeguato basare lo scoring esclusivamente su un rating medio dell'aggregato (ponderato sui volumi dei singoli soggetti) oppure si ritiene maggiormente efficace adottare un approccio integrato che tenga conto anche di ulteriori elementi quali:

- il grado di concentrazione del portafoglio (dipendenza da singole controparti);
- la presenza di meccanismi contrattuali di mitigazione del rischio all'interno dell'aggregato;
- l'eventuale patrimonializzazione e capacità finanziaria propria dell'aggregatore;
- la stabilità nel tempo della composizione dell'aggregato.

Risposta.

Ai fini della valutazione del merito creditizio degli aggregatori, si ritiene preferibile adottare un approccio integrato, che non si basi esclusivamente sul rating medio ponderato dell'aggregato.

La valutazione dovrebbe tenere conto anche di ulteriori elementi oggettivi, quali grado di concentrazione del portafoglio, dipendenza da singole controparti, presenza di meccanismi contrattuali di mitigazione del rischio, eventuale patrimonializzazione e capacità finanziaria propria dell'aggregatore, stabilità nel tempo della composizione dell'aggregato e adeguatezza patrimoniale rispetto ai volumi contrattualizzati e alla durata del PPA.

Come soluzione di equilibrio, si propone che ciascun aderente all'aggregato, o quantomeno ciascun aderente rilevante per volumi e rischio, rispetti requisiti minimi di affidabilità creditizia, ferma restando la possibilità di compensare eventuali criticità attraverso garanzie, meccanismi di subentro o presenza di un soggetto anchor.

Nei PPA con aggregazione di più acquirenti o venditori, sarebbe utile prevedere la possibilità di individuare un soggetto anchor che assuma i volumi contrattualizzati in caso di default di uno o più partecipanti all'aggregato, rafforzando la continuità del contratto, la bancabilità dell'operazione e la tutela delle controparti.

Il venditore dovrebbe poter disporre di informazioni sufficienti sul profilo di rischio dell'aggregato e, ove necessario, delle singole imprese aggregate, nel rispetto delle esigenze di riservatezza commerciale.

D7.5 Si ritiene opportuno che la metodologia di scoring valorizzi ulteriori criteri di natura oggettiva quali, ad esempio, sui consumi annui per la modalità di calcolo dello scoring creditizio dell'aggregato?

Risposta.

Si ritiene opportuno che la metodologia di scoring valorizzi ulteriori criteri oggettivi, inclusi i consumi annui dei soggetti aderenti all'aggregato, purché tali criteri siano utilizzati in modo proporzionato, non discriminatorio e con funzione integrativa, non sostitutiva, rispetto alla valutazione del merito creditizio.

I consumi annui possono rappresentare un indicatore utile della dimensione e della stabilità dell'aggregato, ma dovrebbero essere considerati insieme ad altri elementi, quali continuità storica dei consumi, prevedibilità del profilo di prelievo, diversificazione settoriale e dimensionale degli aderenti, concentrazione dei volumi su singole controparti, presenza di meccanismi di subentro o garanzie interne e indice di intensità energetica sul fatturato.

Oltre ai criteri di natura oggettiva, risulta fondamentale mantenere criteri di natura finanziaria coerenti con le logiche di bancabilità dei contratti PPA.

D8.1 Si concorda con le attività di supporto proposte o se ne identificano ulteriori?

Risposta.

Si condivide l'opportunità che il GSE svolga attività di supporto a favore delle imprese nell'ambito della Bacheca PPA, con particolare attenzione alle PMI e ai consumatori industriali che, specie se di minori dimensioni, potrebbero non disporre internamente di tutte le competenze tecniche, legali, regolatorie ed economiche necessarie per valutare compiutamente il funzionamento, i benefici e i rischi dei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili.

In una prospettiva di sistema, coerente con l'obiettivo di favorire la più ampia partecipazione delle imprese alla contrattazione di lungo termine, il ruolo del GSE dovrebbe essere inteso in

modo sufficientemente ampio da supportare l'accesso effettivo al mercato dei PPA anche da parte degli operatori meno strutturati.

Si ritiene pertanto opportuno che il GSE possa svolgere, oltre alle attività informative e regolatorie, anche alcune funzioni di orientamento operativo e tecnico-economico, mettendo a disposizione strumenti standardizzati, neutrali e trasparenti che possano agevolare le imprese nella comprensione delle diverse tipologie di PPA, delle possibili strutture contrattuali, dei principali profili di rischio, delle condizioni di accesso alla garanzia di ultima istanza e degli effetti attesi rispetto ai propri profili di consumo.

Tale supporto dovrebbe essere finalizzato a ridurre le asimmetrie informative tra le parti, accrescere la consapevolezza delle imprese acquirenti e favorire una partecipazione più ampia e qualificata al mercato, senza tuttavia tradursi in una consulenza commerciale o finanziaria individualizzata, né interferire con la libera formazione del prezzo e con l'autonomia negoziale delle controparti.

Si ritiene utile, in particolare, che il GSE metta a disposizione FAQ, chiarimenti regolatori, webinar tecnici, linee guida operative, esempi di strutture contrattuali, modelli di head of terms, strumenti di orientamento e tool di scenario o simulazione economica. Tali strumenti dovrebbero essere predisposti secondo criteri di neutralità, trasparenza metodologica, semplicità di utilizzo e accessibilità, così da risultare effettivamente fruibili anche dalle PMI.

Analogamente, eventuali standard contrattuali o head of terms predisposti dal GSE dovrebbero essere bilanciati tra produttori e consumatori e preservare la necessaria flessibilità. Tali strumenti potrebbero contribuire a ridurre i costi di transazione e a favorire la diffusione dei PPA. La definizione di standard contrattuali che disciplinino i termini dell'accordo di compravendita di energia elettrica, ad esclusione del prezzo della fornitura liberamente concordato tra le parti, è infatti utile per semplificare e velocizzare sia la fase di negoziazione che di stipula dei contratti PPA a beneficio di tutte le parti contraenti.

Si ritiene inoltre opportuno valorizzare il coordinamento tra il ruolo del GSE, i servizi di aggregazione della domanda affidati ad Acquirente Unico e le linee guida ARERA per i gruppi di acquisto, al fine di favorire l'accesso ai PPA anche da parte delle piccole imprese e dei consumatori industriali con profili di consumo non individualmente sufficienti a sostenere una negoziazione bilaterale efficiente.

Si chiede infine di chiarire il coordinamento tra la Bacheca PPA e il progetto di Mercato Organizzato dei PPA sviluppato con il GME, precisando se i due strumenti siano destinati a operare in parallelo, in modo complementare o se il nuovo meccanismo assorba, in tutto o in parte, le relative funzioni.

D9.1 La definizione degli head of terms come strumento di supporto alla selezione tra le controparti e alla valutazione prudenziale del GSE risulta proporzionata e sufficientemente chiara o si ritiene opportuno limitare/precisare ulteriormente ambito e finalità?

Risposta.

Si ritiene che gli head of terms possano rappresentare uno strumento utile, purché il loro contenuto sia proporzionato e funzionale alla selezione della controparte e alla valutazione prudenziale del GSE, senza anticipare eccessivamente la negoziazione contrattuale tra le parti.

Si propone di pubblicare un format standard di head of terms, con campi obbligatori e facoltativi chiaramente distinti e con finalità esplicite, così da uniformare i contributi informativi e agevolare la valutazione del GSE.

In caso di PPA con consegna fisica, gli head of terms dovrebbero includere indicazioni sui termini di nomina, sui meccanismi applicabili in caso di prezzi negativi e sulle modalità di regolazione degli scostamenti tra energia nominata ed energia effettivamente consegnata.

Si suggerisce inoltre di valutare se l'indicazione puntuale del prezzo debba essere obbligatoria già in questa fase o se possa essere sostituita da range, formule o criteri di valorizzazione, al fine di evitare che l'obbligo di indicazione del prezzo riduca l'efficacia del matching o induca le controparti a posizionamenti eccessivamente prudentiali.

Gli head of terms dovrebbero inoltre includere informazioni sullo stato dell'impianto, distinguendo tra impianti esistenti e impianti di nuova realizzazione, trattandosi di un elemento rilevante nella valutazione del rischio e nella decisione delle controparti.

D9.2 In presenza di un aggregatore, il livello di trasparenza richiesto sugli aderenti all'aggregato e sui meccanismi di subentro in caso di inadempimento è adeguato a supportare la valutazione del rischio, tenendo conto delle esigenze di riservatezza commerciale?

Risposta.

Ai fini della valutazione del rischio, la trasparenza verso il GSE dovrebbe essere piena, includendo identità e merito creditizio dei singoli aderenti, meccanismi di subentro in caso di inadempimento e stabilità della composizione dell'aggregato.

Tale trasparenza dovrebbe essere bilanciata con le esigenze di riservatezza commerciale. Si propone pertanto che le informazioni pubblicate sulla Bacheca siano presentate in forma aggregata o anonimizzata, mentre le informazioni necessarie alla valutazione del rischio possano essere rese disponibili al GSE e, ove necessario, alle controparti contrattuali, anche mediante meccanismi di riservatezza o disclosure selettiva.

I meccanismi di subentro devono essere documentati al GSE e verificabili nell'ambito della valutazione prudenziale del rischio. Il funzionamento dell'aggregato dovrebbe inoltre consentire la gestione di eventuali uscite con meccanismi di ripartizione dell'energia non più assegnata tra i membri rimanenti o attraverso soggetti anchor, al fine di evitare, ove possibile, l'intervento del GSE come garante di ultima istanza.

D10.1 Si ritiene che le ipotesi di inadempimento individuate siano esaustive o debbano essere integrate con ulteriori fattispecie rilevanti ai fini dell'intervento del GSE? Le soglie temporali proposte per la configurazione dell'inadempimento (6 mesi per il mancato pagamento e 6 mesi per la mancata consegna o accettazione dell'energia) sono adeguate o si ritiene opportuna una loro differenziazione in funzione della tipologia di PPA e del ruolo della controparte?

Risposta.

Le ipotesi di inadempimento individuate dovrebbero essere integrate con ulteriori fattispecie rilevanti ai fini dell'eventuale intervento del GSE, quali morosità significativa, parziale o ripetuta, mancata ricostituzione di garanzie contrattuali complementari, modifiche rilevanti dell'assetto proprietario o della situazione economico-finanziaria delle parti, nonché altre circostanze oggettivamente idonee a incidere sulla capacità della controparte di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

Tali fattispecie dovrebbero tuttavia essere definite secondo criteri di proporzionalità, materialità e tutela dell'equilibrio contrattuale.

Con riferimento alla mancata consegna o accettazione dell'energia, si ritiene necessario prevedere specifiche deroghe per eventi di forza maggiore, forza maggiore prolungata, indisponibilità di rete, ordini di dispacciamento, curtailment, eventi tecnici non imputabili alla parte interessata e altre cause oggettive che impediscano temporaneamente l'adempimento, in linea con le prassi di mercato.

Le soglie temporali prospettate per la configurazione dell'inadempimento dovrebbero essere differenziate in funzione della tipologia di PPA, della natura dell'obbligazione violata e del ruolo della controparte. In particolare, nel caso di mancata consegna dell'energia da parte del produttore, occorre assicurare una tutela effettiva al consumatore industriale, che potrebbe essere costretto ad approvvigionarsi sul mercato a condizioni più onerose.

In ogni caso (sia per quanto riguarda la mancata consegna di energia sia i mancati pagamenti), soglie eccessivamente lunghe rischierebbero di ridurre l'efficacia della garanzia e di trasferire sulle controparti un rischio non coerente con le finalità del meccanismo.

Si propone inoltre che le obbligazioni economiche maturate nel periodo antecedente all'eventuale subentro del GSE, siano anch'esse coperte dal meccanismo di garanzia del GSE, coprendo così la morosità accumulata fino alla data di efficacia del subentro, nonché gli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla controparte in bonis per effetto dell'inadempimento.

L'attivazione del meccanismo non dovrebbe avvenire automaticamente, ma essere rimessa alla scelta della controparte in bonis, che dovrebbe conservare la facoltà di valutare se proseguire il rapporto con il GSE, attivare rimedi contrattuali alternativi o individuare soluzioni di mercato più efficienti. Tale impostazione consentirebbe di tutelare sia i produttori sia i

consumatori industriali, preservando al contempo l'accessibilità dello strumento per le PMI, in coerenza con la finalità della norma di favorire la partecipazione delle imprese, incluse le piccole e medie imprese, alla contrattazione di lungo termine da fonti rinnovabili.

D10.2 Si concorda che al fine di garantire certezza giuridica e ridurre il rischio di contestazioni, le ipotesi di inadempimento contrattuale rilevanti ai fini dell'intervento del GSE come garante di ultima istanza debbano essere definite esclusivamente sulla base di criteri oggettivi, verificabili tramite fonti terze o evidenze documentali standardizzate (ad esempio dati di mercato, flussi bancari, registri ufficiali, comunicazioni dei gestori di rete), limitando il ricorso a valutazioni discrezionali o interpretative?

Risposta.

Si concorda con l'esigenza di definire le ipotesi di inadempimento rilevanti ai fini dell'intervento del GSE sulla base di criteri oggettivi, verificabili tramite fonti terze o evidenze documentali standardizzate, quali dati di mercato, flussi bancari, registri ufficiali, comunicazioni dei gestori di rete e altra documentazione contrattualmente predeterminata.

È opportuno limitare il ricorso a valutazioni discrezionali o interpretative, al fine di garantire certezza giuridica e ridurre il rischio di contestazioni. Al tempo stesso, le modalità di certificazione dell'inadempimento, in particolare del mancato pagamento, dovrebbero essere semplici, tempestive e non eccessivamente onerose, evitando che la complessità documentale ritardi l'attivazione della garanzia.

L'attivazione del meccanismo di ultima istanza non dovrebbe essere automaticamente preclusa dall'eventuale insorgere di contestazioni tra le parti, salvo il caso di contestazioni manifestamente fondate e documentate secondo criteri oggettivi. L'attivazione dovrebbe in ogni caso essere rimessa alla scelta della parte adempiente.

D10.3 Quale dovrebbe essere la tempistica appropriata per l'intervento del GSE come garante di ultima istanza a seguito dell'accertamento di un inadempimento contrattuale, al fine di bilanciare l'esigenza di tempestiva tutela della controparte in bonis con la necessità di consentire al GSE lo svolgimento delle verifiche istruttorie previste, riducendo al contempo il rischio di contestazioni?

Risposta.

La tempistica per l'intervento del GSE quale garante di ultima istanza dovrebbe essere definita in modo da assicurare una tutela effettiva e tempestiva della controparte in bonis,

In linea generale, a seguito dell'accertamento dell'inadempimento e della trasmissione della documentazione completa, si ritiene opportuno che l'intervento del GSE avvenga entro un termine massimo predeterminato, ad esempio pari a trenta giorni. Tale termine appare idoneo

a consentire lo svolgimento delle necessarie verifiche istruttorie, riducendo il rischio di contestazioni, senza pregiudicare l'esigenza di continuità e certezza del rapporto contrattuale.

Al fine di tutelare adeguatamente anche i consumatori industriali, si ritiene tuttavia opportuno prevedere procedure accelerate o misure provvisorie nei casi in cui l'inadempimento consista nella mancata consegna dell'energia da parte del produttore. In tali ipotesi, infatti, l'impresa acquirente potrebbe essere costretta ad approvvigionarsi sul mercato a condizioni più onerose, con impatti significativi sui costi energetici e sulla programmazione industriale.

Si chiede di chiarire che l'attivazione del servizio di garanzia di ultima istanza e l'eventuale subentro del GSE non avvengano automaticamente, ma siano rimessi alla scelta della controparte in bonis. A tal fine, potrebbe essere previsto un meccanismo procedurale con termini certi, anche mediante silenzio-assenso, purché sia garantita alla parte interessata la possibilità di valutare soluzioni alternative di mercato.

Il meccanismo dovrebbe tutelare la continuità contrattuale senza vincolare la controparte in bonis per l'intera durata residua del PPA. Dovrebbe pertanto essere prevista la possibilità di uscire dal rapporto con il GSE secondo modalità e termini di preavviso predeterminati, qualora la controparte in bonis individui soluzioni di mercato più efficienti o maggiormente coerenti con le proprie esigenze operative.

Tale impostazione consentirebbe di bilanciare l'esigenza di certezza e tempestività dell'intervento del GSE con la necessità di preservare l'accessibilità dello strumento per le imprese consumatrici, incluse le PMI, in coerenza con la finalità della norma di favorire la contrattazione di lungo termine da fonti rinnovabili da parte delle imprese.

D10.4 Alla luce dei benefici connessi all'introduzione di clausole di risoluzione alternativa delle controversie, in termini di riduzione del contenzioso, rapidità di definizione delle controversie e maggiore certezza giuridica, si ritiene opportuno prevedere, all'interno dello standard contrattuale, l'inserimento delle predette clausole quale strumento ordinario di gestione delle controversie?

In merito all'organismo o agli organismi cui affidare la risoluzione delle controversie, si chiede di valutare il ricorso, a titolo esemplificativo, ai seguenti organi:

- il ricorso a camere arbitrali o organismi di mediazione istituzionali;
- l'eventuale individuazione di organismi specializzati nel settore energetico che contemplino il coinvolgimento del Gruppo GSE;
- la possibilità di demandare specifiche controversie tecniche a meccanismi di expert determination;

nonché di indicare se tale individuazione debba avvenire in modo standardizzato ovvero essere rimessa all'autonomia contrattuale delle parti.

Risposta.

Si accoglie favorevolmente l'introduzione di clausole di risoluzione alternativa delle controversie, in quanto possono contribuire a ridurre il contenzioso, accelerare la definizione delle controversie e rafforzare la certezza giuridica.

Si ritiene tuttavia opportuno che l'implementazione di tali clausole rimanga rimessa all'autonomia contrattuale delle parti. Lo standard contrattuale potrebbe prevedere clausole-tipo o opzioni alternative, quali mediazione, arbitrato, camere arbitrali o organismi specializzati, nonché expert determination per controversie tecniche, senza imporre un unico organismo o un unico modello obbligatorio.

È essenziale che l'organismo incaricato della risoluzione delle controversie sia indipendente e imparziale rispetto alle parti e al garante. Si segnala pertanto una criticità nell'ipotesi di organismi che contemplino il coinvolgimento del Gruppo GSE, poiché il GSE, essendo parte con esposizione finanziaria nel meccanismo, potrebbe non essere percepito come soggetto terzo.

D11.1 I criteri di determinazione del prezzo di riserva (Pris), basati sul confronto tra prezzo del PPA e benchmark FER X profilato, nonché il settlement tramite CfD a consuntivo mensile, sono idonei a garantire un'equa mitigazione del rischio prezzo?

Risposta.

Risposta.

Si ritiene necessario che le condizioni generali del Contratto di Adesione al servizio di Garanzia di Ultima Istanza, incluse le caratteristiche del CfD, le modalità di settlement e i criteri di determinazione del prezzo di riserva, siano rese note con adeguato anticipo rispetto all'attivazione della nuova sezione della Bacheca PPA.

Il prezzo di riserva dovrebbe essere definito secondo criteri trasparenti, oggettivi e conoscibili ex ante, in modo da garantire un'equa mitigazione del rischio prezzo per entrambe le parti. Occorre infatti evitare sia una penalizzazione ingiustificata del produttore rispetto al valore economico del PPA, sia il trasferimento sui consumatori industriali, incluse le PMI, di condizioni economiche non sostenibili o non coerenti con il mercato.

In tale prospettiva, un riferimento esclusivo al benchmark FER X profilato potrebbe non risultare pienamente adeguato, in quanto tale parametro non riflette necessariamente le specificità dei PPA in termini di durata, profilo produttivo, allocazione dei rischi, struttura di prezzo, consistenza dell'impianto (esistente o di nuova realizzazione) e garanzie.

Si propone pertanto di valutare un criterio di prezzo di riserva più articolato, che tenga conto ad esempio, della durata del contratto, della tecnologia e del profilo di consegna. Potrebbe

inoltre essere opportuno prevedere meccanismi di cap e floor, al fine di contenere possibili effetti distorsivi e garantire un'equa ripartizione del rischio.

Il settlement tramite CfD a consuntivo mensile può rappresentare uno strumento idoneo, purché sia fondato su una metodologia chiara, verificabile e comprensibile anche per le imprese di minori dimensioni. Per favorire la partecipazione delle PMI, è essenziale che gli operatori possano stimare ex ante i possibili impatti economici del meccanismo.

D11.2 L'introduzione di limiti quantitativi all'intervento del GSE (copertura massima dell'80% e meccanismo di stop loss in €/MWh) può rappresentare un equilibrio adeguato tra tutela delle risorse pubbliche e protezione della controparte in bonis?

Risposta.

L'introduzione di limiti quantitativi all'intervento del GSE può rappresentare un equilibrio adeguato tra tutela delle risorse pubbliche e protezione della controparte in bonis, purché tali limiti siano definiti secondo criteri trasparenti, proporzionati e coerenti con le caratteristiche dei PPA.

La copertura massima dell'80% e il meccanismo di stop loss dovrebbero essere calibrati tenendo conto della durata del contratto, della tecnologia, del profilo di produzione e consumo, della localizzazione dell'impianto, della volatilità dei prezzi elettrici e del merito creditizio delle controparti. È infatti necessario evitare sia un'esposizione eccessiva delle risorse pubbliche, sia una copertura insufficiente a rendere effettiva la garanzia.

Lo stop loss dovrebbe essere determinato sulla base di indicatori oggettivi di mercato e aggiornabile secondo criteri predeterminati, al fine di evitare che soglie troppo rigide riducano l'efficacia della garanzia proprio negli scenari di maggiore volatilità. Al tempo stesso, il meccanismo dovrebbe essere strutturato in modo da non trasferire sui consumatori industriali, incluse le PMI, costi o rischi non sostenibili.

Si ritiene pertanto opportuno valutare soglie differenziate in funzione della tipologia di PPA e del profilo di rischio, mantenendo la copertura superiore all'80% come ipotesi eccezionale e motivata, compatibile con i limiti di spesa pubblica e con corrispettivi proporzionati al rischio assunto.

È infine necessario chiarire ex ante le modalità di calcolo dello stop loss, le conseguenze del suo eventuale raggiungimento e il coordinamento con il prezzo di riserva, così da consentire a imprese, PMI e finanziatori di valutare correttamente l'effettiva portata della garanzia.

D11.3 Nei periodi in cui è la controparte in Bonis a erogare il differenziale nei confronti del GSE, si ha una preferenza tra l'opzione A e B considerando comunque che l'opzione A prevedrà il versamento di un corrispettivo di importo maggiore rispetto l'opzione B? Si riporta

di seguito a scopo puramente esemplificativo dei possibili scenari in caso di inadempimento di default del Venditore PPA e dell'Acquirente PPA che considerano le due differenti opzioni.

Inadempimento Venditore ¹ . I valori sono in (€/MWh)									
				Opzione A			Opzione B		
P_{PPA}	$P_{MERCATO}$	P_{FERX}	P_{RIS}	$P_{GSE} + \text{controparte in bonis}$	$P_{\text{controparte in bonis} + GSE}$	Prezzo effettivo dell'energia sostenuto dall'acquirente	$P_{GSE} + \text{controparte in bonis}$	$P_{\text{controparte in bonis} + GSE}$	Prezzo effettivo dell'energia sostenuto dall'acquirente
50	160	57	57	40	0	120	40	0	120
50	100	57	57	35	0	65	35	0	65
50	57	57	57	0	0	57	0	0	57
50	55	57	57	0	0	55	0	0	55
50	50	57	57	0	0	50	0	0	50
50	30	57	57	0	20	50	0	16	46
50	10	57	57	0	40	50	0	32	42
60	160	57	60	40	0	120	40	0	120
60	100	57	60	32	0	68	32	0	68
60	60	57	60	0	0	60	0	0	60
60	58	57	60	0	2	60	0	2	60
60	57	57	60	0	3	60	0	3	59
60	30	57	60	0	30	60	0	24	54
60	10	57	60	0	50	60	0	40	50
Inadempimento Acquirente ² . I valori sono in (€/MWh)									
				Opzione A			Opzione B		
P_{PPA}	$P_{MERCATO}$	P_{FERX}	P_{RIS}	$P_{GSE} + \text{controparte in bonis}$	$P_{\text{controparte in bonis} + GSE}$	Prezzo effettivo dell'energia percepito dal venditore	$P_{GSE} + \text{controparte in bonis}$	$P_{\text{controparte in bonis} + GSE}$	Prezzo effettivo dell'energia percepito dal venditore
50	160	57	50	0	110	50	0	40	120
50	100	57	50	0	50	50	0	40	60
50	57	57	50	0	7	50	0	6	51
50	55	57	50	0	5	50	0	4	51
50	50	57	50	0	0	50	0	0	50
50	30	57	50	16	0	46	16	0	46
50	10	57	50	32	0	42	32	0	42
60	160	57	57	0	100	60	0	40	120
60	100	57	57	0	40	60	0	32	68
60	60	57	57	0	0	60	0	0	60
60	58	57	57	0	0	58	0	0	58
60	57	57	57	0	0	57	0	0	57
60	30	57	57	21	0	51	21	0	51
60	10	57	57	37	0	47	37	0	47

1 Assumendo un prezzo FERX di 56,825€/MWh, Δ_{GSE} = 40€/MWh e il limite dell'80% di copertura del valore del contratto previsto dalla Commissione europea.
2 Contratto 10 anni di 88GWh, con inizio 1/1/2027, default al primo anno di un operatore con un tasso di default del 0.12%, stima del prezzo dell'energia elettrica: 108 €/MWh al 2027 e 74€/MWh al 2037 con variabilità stagionale, attualizzazione al tasso BTP 10 anni: 3,62%.

Risposta.

Si ritiene opportuno adottare un'impostazione flessibile, che consenta alle parti di scegliere, al momento della registrazione del PPA o dell'adesione al servizio, l'opzione più coerente con la struttura contrattuale, il profilo di rischio e la sostenibilità economica del relativo corrispettivo.

In assenza di una preferenza univoca tra le opzioni A e B, l'eventuale opzione di default dovrebbe essere individuata secondo criteri di equilibrio tra costo del servizio, semplicità applicativa, tutela del GSE e protezione della controparte in Bonis.

Considerato che l'opzione A comporterebbe un corrispettivo più elevato rispetto all'opzione B, si ritiene preferibile che l'opzione B sia assunta come riferimento ordinario, qualora garantisca un adeguato livello di tutela e non determini effetti distorsivi. Tale impostazione appare più coerente con l'esigenza di contenere gli oneri a carico delle imprese, in particolare delle PMI e dei consumatori industriali meno strutturati.

Resta ferma la possibilità per le parti di optare per l'opzione A qualora intendano beneficiare di una maggiore stabilità o copertura, accettando il relativo maggiore costo.

In ogni caso, è necessario che l'impatto economico delle opzioni A e B, incluse le modalità di calcolo delle componenti CRISK e CK del corrispettivo, sia reso conoscibile e stimabile ex ante, così da consentire alle imprese una valutazione consapevole dell'adesione al servizio.

D11.4 Le modalità di settlement previste per l'intervento del GSE come garante di ultima istanza, basate su un contratto alle differenze (CfD) con regolazione economica a consuntivo su base mensile e riferimento ai prezzi di mercato (PUN Index GME), sono idonee a garantire trasparenza, adeguatezza e proporzionalità del meccanismo?

Risposta.

Le modalità di settlement previste per l'intervento del GSE come garante di ultima istanza, basate su un contratto alle differenze con regolazione economica a consuntivo su base mensile e riferimento ai prezzi di mercato, possono risultare idonee a garantire trasparenza, adeguatezza e proporzionalità del meccanismo, purché siano definite con sufficiente chiarezza.

Si ritiene necessario che il GSE chiarisca in modo puntuale l'esatta natura contrattuale del servizio di Garanzia di Ultima Istanza. In particolare, si chiede di confermare se l'intervento del GSE consista nella stipula di un contratto alle differenze con il GSE, con contestuale risoluzione del PPA originario, oppure se il meccanismo operi secondo una diversa configurazione giuridica e contrattuale.

Si chiede inoltre di chiarire se il rapporto con il GSE si limiti al settlement economico o se siano previste ulteriori clausole, obblighi o condizioni, nonché se, in caso di default del Venditore PPA, sia prevista un'attività di dispacciamento dell'impianto da parte del GSE, obbligatoria o opzionale, e come tale attività incida sulla quantificazione del corrispettivo.

Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata ai casi in cui il PPA coinvolga mandati conferiti da soggetti terzi alla controparte contrattuale, in particolare nel caso di inadempimento lato venditore. In tali ipotesi occorre chiarire gli effetti della risoluzione del PPA, l'eventuale subentro del GSE, la prosecuzione o cessazione dei flussi economici e l'allocazione dei rischi tra mandante, mandatario, controparte in bonis e GSE.

Si ritiene inoltre necessario confermare la possibilità per le parti di prevedere garanzie contrattuali complementari rispetto a quella di ultima istanza fornita dal GSE, finalizzate a coprire il rischio di morosità dell'Acquirente PPA e gli eventuali differenziali economici non coperti dal CfD. Tali garanzie dovrebbero essere coordinate con il meccanismo GSE, anche quanto ai tempi di attivazione, escussione e ricostituzione.

Dovrebbero essere integrate le cause di inadempimento previste dal GSE includendo il caso di mancata ricostituzione della garanzia complementare, nonché ulteriori eventi tipicamente previsti dalla prassi di mercato.

Si segnala inoltre il basis risk connesso all'utilizzo del PUN Index, di natura nazionale, a fronte del prezzo zonale effettivamente realizzato dal produttore. Si propone pertanto di valutare l'adozione del prezzo zonale come riferimento o, in alternativa, un meccanismo di correzione.

Con riguardo al Contratto di Adesione da stipulare con il GSE a seguito dell'ottenimento della qualifica, è necessario chiarire condizioni e modalità di recesso in capo alla controparte in bonis, anche dopo l'attivazione del CfD della Garanzia di Ultima Istanza.

L'attivazione del meccanismo non dovrebbe avvenire automaticamente al verificarsi dell'inadempimento, ma essere rimessa alla scelta della parte adempiente. L'attivazione non dovrebbe inoltre essere automaticamente impedita dall'eventuale insorgere di contenziosi tra le parti, salvo contestazioni manifestamente fondate e documentate.

D12.1 La struttura del corrispettivo, articolata nelle componenti CAMG, CRISK e CK, è ritenuta adeguata e proporzionata rispetto al profilo di rischio delle operazioni garantite e coerente con l'obiettivo di autofinanziamento del regime?

Risposta.

La struttura del corrispettivo, articolata nelle componenti CAMG, CRISK e CK, può essere ritenuta adeguata e coerente con l'obiettivo di autofinanziamento del regime, purché sia definita secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e prevedibilità.

Il corrispettivo dovrebbe riflettere il rischio effettivo dell'operazione garantita, evitando oneri eccessivi che possano ridurre l'attrattiva della Bacheca PPA o compromettere la sostenibilità economica dei contratti, in particolare per le PMI e per i consumatori industriali meno strutturati.

Si ritiene pertanto necessario che le modalità di calcolo delle componenti CAMG, CRISK e CK siano conoscibili e stimabili ex ante, anche attraverso esempi applicativi e scenari standardizzati. Andrebbero inoltre chiarite le tempistiche di versamento e le eventuali modalità di aggiornamento del corrispettivo nel corso della durata contrattuale.

Quanto al soggetto tenuto al pagamento, occorre evitare duplicazioni di costo. Il pagamento del corrispettivo da parte di entrambe le controparti potrebbe scoraggiare il ricorso alla sezione "Annunci qualificati" e determinare una doppia remunerazione del medesimo rischio. Si propone pertanto di valutare un unico corrispettivo, posto in capo alla controparte con maggiore profilo di rischio, oppure una ripartizione proporzionale tra le parti, fondata su criteri oggettivi e trasparenti.

Occorre tenere conto nella definizione del corrispettivo di garanzia del fatto che, nel caso del Venditore PPA, il GSE beneficia già di fatto di una garanzia potendo subentrare nei contratti di dispacciamento dell'impianto.

Si ritiene inoltre opportuno prevedere un monitoraggio periodico delle risorse disponibili, con evidenza delle risorse impegnate, di quelle residue, dell'esposizione complessiva e dei volumi garantiti, così da consentire agli operatori una valutazione chiara dell'effettiva operatività del meccanismo.

Nel caso di coincidenza o riconducibilità societaria tra BRP in immissione, BRP in prelievo e impresa di vendita, si chiede di valutare che la garanzia possa coprire anche la relazione contrattuale con il consumatore finale o l'aggregatore. In alternativa, dovrebbe essere consentito al BRP in immissione di conferire delega al BRP in prelievo ai fini della copertura della relazione con il cliente finale o aggregatore, evitando la necessità di contratti separati non strettamente necessari.

D12.2 I parametri di determinazione delle singole componenti del corrispettivo risultano sufficientemente chiari, trasparenti e replicabili?

Risposta.

Si ritiene essenziale che i parametri di determinazione delle singole componenti del corrispettivo siano pienamente chiari, trasparenti, replicabili e conoscibili ex ante dagli operatori.

Le componenti CAMG, CRISK e CK dovrebbero essere definite secondo criteri verificabili, in modo da consentire alle imprese di stimare preventivamente il costo complessivo dell'accesso al servizio di Garanzia di Ultima Istanza.

In particolare, si chiede di chiarire l'impatto del rating o scoring creditizio del soggetto qualificato sul corrispettivo applicabile, esplicitando la relazione tra rating, probability of default associata e corrispondente ricaduta economica sul corrispettivo.

Si chiede inoltre di chiarire i criteri di determinazione della componente CRISK, specificando quale soggetto venga preso a riferimento ai fini della valutazione del rischio di credito — soggetto aderente al servizio, controparte contrattuale o entrambi — e come tale valutazione incida sul corrispettivo applicabile.

Più in generale, si ritiene necessario che il calcolo del corrispettivo sia prevedibile e determinabile ex ante, così da consentire agli operatori e ai finanziatori di valutare la sostenibilità economica dell'operazione e la bancabilità del PPA.

Si chiede infine la pubblicazione integrale della metodologia, corredata da esempi di calcolo replicabili, inclusi scenari di default dell'acquirente e del venditore, nonché da uno strumento di simulazione che consenta agli operatori di stimare ex ante il corrispettivo.

D12.3 La differenziazione del corrispettivo tra impianti in esercizio e non in esercizio riflette correttamente i diversi profili di rischio?

Risposta.

Si ritiene che una differenziazione del corrispettivo tra impianti in esercizio e impianti non ancora in esercizio possa riflettere correttamente i diversi profili di rischio, purché sia calibrata in modo proporzionato.

Le regole operative dovrebbero esplicitare in modo dettagliato i criteri utilizzati per determinare tale differenziazione, chiarendo quali parametri incidano sul livello del corrispettivo e con quale peso.

In particolare, sarebbe utile distinguere tra rischi effettivamente riconducibili alla controparte e rischi connessi allo stato di avanzamento del progetto, evitando che la maggiorazione applicata agli impianti non in esercizio risulti eccessivamente penalizzante o non proporzionata.

Si ritiene inoltre necessario ridurre le garanzie richieste al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto. Una volta che l'impianto è entrato in esercizio, il vincolo sulla garanzia dovrebbe essere rimosso o significativamente ridimensionato, poiché l'impianto stesso si configura come asset produttivo idoneo a mitigare il rischio dell'operazione.

D12.4 — Sostenibilità del corrispettivo annuale e aggiornamento**Risposta**

Si accoglie favorevolmente l'impostazione relativa al corrispettivo annuale e alle modalità di aggiornamento, purché il relativo livello rimanga compatibile con la bancabilità dei contratti PPA, in particolare per operazioni di nuova realizzazione e di lunga durata.

La garanzia di ultima istanza, come delineata nel documento di consultazione, costituisce una copertura parziale del rischio di controparte e potrebbe dover essere affiancata da ulteriori forme di supporto creditizio, quali garanzie bancarie o garanzie contrattuali complementari. Il costo del corrispettivo dovrebbe quindi riflettere correttamente la natura parziale della copertura offerta.

Permane un'esigenza di prevedibilità nel caso di corrispettivi variabili. Si propone pertanto di prevedere un range del corrispettivo noto ex ante, o comunque meccanismi di aggiornamento con limiti massimi e criteri trasparenti, così da stabilizzare il meccanismo e consentire agli operatori e ai finanziatori di valutare con maggiore certezza la sostenibilità economica dell'operazione.

Sarebbe utile fornire maggiori dettagli sulle variabili e sulle formule utilizzate per il calcolo del corrispettivo di garanzia, corredando la documentazione con esempi pratici che includano anche scenari di default dell'acquirente e del venditore.

Con riferimento alle modalità di aggiornamento annuale, si condivide l'esigenza di adeguare il corrispettivo all'evoluzione delle condizioni di mercato e delle caratteristiche delle controparti. Al contempo, considerata la natura pluriennale dei contratti PPA, appare opportuno che il meccanismo garantisca adeguati livelli di prevedibilità e stabilità nel tempo, al fine di agevolare le valutazioni economico-finanziarie degli operatori e dei soggetti finanziatori.